

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20/21 del 2025

In questo numero:

Speciale: Decreto “Fiscale” 2025 convertito in legge (D.L. 17/06/2025, n. 84 – L. 30/07/2025, n. 108)

Guida alla normativa, articolo per articolo: trattamento fiscale di spese per dipendenti e autonomi; addizionale IRPEF su stock options; riporto delle perdite; maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni; CFC; disallineamenti da ibridi; proroga/sanatoria del Prospetto IMU; esenzione IMU per attività sportive; biodiesel; Terzo settore; reverse charge logistica; split payment; accise; termini di presentazione delle dichiarazioni 2024; interpretazione autentica su estinzione giudizi; imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al CPB 2025–2026; differimento versamenti 2025; motivazione dei verbali di accesso; decorrenza imprese sociali; disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

Testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione, completo di norme richiamate o modificate.

Focus operativo – Ravvedimento “speciale” collegato al CPB (art. 12-ter D.L. 84/2025) – Provvedimento AE 19/09/2025 (prot. 350617/2025): definisce ambito, modalità e termini per optare al ravvedimento speciale sulle annualità 2019–2023 per chi applica gli ISA ed aderisce al CPB 2025–2026. Finestra di versamento: 1° gennaio – 15 marzo 2026 (unica soluzione o prima rata);

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

In questo numero:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni

– Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13/06/2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

– Qui le novità in sintesi.

– Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie–STS: invio annuale dei dati a partire dall’anno d’imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell’IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

– Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale (ISA): introdotta soglia 85.000 €; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa-per “conferimento” rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

– Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

– Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri

diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell'avvio degli accertamenti); Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l'istanza è presentata entro i termini di ricorso; Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie; Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all'Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva; Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni). - Accertamento e altri interventi: Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple; Stop "sospensione Covid": dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili; Aiuti di Stato "dichiarativi": termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall'anno di dichiarazione). Dati di pubblicazione Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

---

**Le Disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale) pubblicate in Gazzetta | Pubblicata la**

# Relazione illustrativa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025

Si riporta l'articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti che partecipano i predetti soggetti ISA "trasparenti"), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

---

**Decreto Fiscale. Il Consiglio dei ministri approva nuove «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025**

# **(anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,4%, per i soggetti ISA e forfetari**

Il Consiglio dei ministri di giovedì 12 giugno 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo prevede, tra l'altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

---

## **Riforma Fiscale. TrasMESSO alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. con le disposizioni integrative e**

# **correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie**

Trasmesso, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

Del provvedimento si segnala l'abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale.

---

## **Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025. In arrivo disposizioni**

# **correttive in materia di concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e operazioni societarie transfrontaliere**

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il testo introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti. Inoltre, in materia di concordato preventivo biennale, si proroga la possibilità di adesione all'istituto al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio) e, tenuto conto della sperimentaltà del concordato, si escludono i soggetti che adottano il regime forfetario.

In materia di contenzioso, si estende a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata quelli successivi al 5 gennaio 2024. Infine, nel settore doganale, si recepiscono le istanze delle categorie in relazione alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle interne.

---

# **Forfetari. Possibile accedere alla proposta concordato preventivo tramite RedditiOnline o la dichiarazione precompilata**

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio ["RedditiOnline"](#) oppure tramite l'applicativo della [dichiarazione precompilata](#) per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all'istituto, introdotto dal [D.Lgs. n. 13/2024](#) al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l'adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell'Agenzia il software ["Il tuo ISA 2024 CPB"](#) per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

**Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari**

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d'impresa,

arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l'adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

## **Come aderire**

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023) tramite il servizio [RedditiOnline](#) oppure tramite l'applicativo della dichiarazione precompilata. **La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024.** L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

## **Il Cpb per i contribuenti ISA**

Imprenditori e professionisti che applicano gli ISA possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software "Il tuo ISA 2024 CPB" che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il

reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2024)

## Normativa e prassi

[Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024](#) *(in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)*

Il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l'elaborazione del concordato preventivo biennale

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024](#): *«Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»*

Le disposizioni che modificano la disciplina dell'accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

[Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa](#)

[ISA 2024. I chiarimenti relativi all'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2023](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024](#): *«ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) - Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all'attività di agriturismo*

– Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – [Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024](#) – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»

---

# **Aggiornati i software (e Modello “Redditi Pf”) per permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024**

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 la versione 1.3.0 del 15/07/2024 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2024 (codice fornitura: RPF24).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024;

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione;

aggiornato per l'anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei rigi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice "2" nel campo percentuale di col. 6;

aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei rigi RL28 e RL29 e del quadro RE.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all'interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l'avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del "Desktop Telematico".

---

## **Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione**

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti clou della circolare 32/E di oggi. Nel documento

di prassi, che nell'ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, l'Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l'intero triennio nello stesso regime.

---

## **Il differimento al 30 novembre 2024 per la regolarizzazione del quadro RS da parte dei forfetari ha effetto solo per il periodo d'imposta 2021**

“La norma non incide sull'adempimento dichiarativo né per quest'anno né per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi, per il solo periodo d'imposta 2021, a rimettere in termini i contribuenti forfetari, che potranno, pertanto, inviare i dati entro il 30 novembre 2024 senza l'applicazione di sanzioni”.

Questa è solo una delle importanti precisazioni dell'Agenzia delle entrate fornite nel corso dell'audizione al Senato della

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2023**

In questo numero:

- il principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese e la correzione degli errori contabili (dopo la Legge di bilancio 2023);
- la chiusura delle liti fiscali (riflessioni a margine della circolare n. 2/E/2023 sulla cd. “tregua fiscale”);
- i Regimi speciali IVA OSS E IOSS;
- la disciplina civilistica e fiscale degli ammortamenti dei diritti di concessione. (Ammessi a quote differenziate);
- la valutazione fiscale delle commesse infrannuali per i soggetti OIC;
- le migliorie su beni di terzi (negozi) condotti in locazione;
- il superbonus per Onlus, Odv e Aps (le condizioni per l'utilizzo delle “particolari” modalità di calcolo dei massimali di spesa);
- le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022;
- il nuovo modello IVA 74-bis e relative istruzioni per la compilazione della “Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa”.

---

# **Ddl di Bilancio 2023. Le modifiche al regime forfetario (con una raccolta della prassi in materia)**

L'articolo 12, rubricato «Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

---

## **Bozza del disegno di legge di Bilancio 2023: le modifiche al regime forfettario**

### **Capo I**

#### **Riduzione della pressione fiscale**

##### **ART. 11.**

##### ***(Modifiche al regime forfetario)***

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 54, lettera a), le parole: "euro 65.000" sono sostituite dalle parole: "euro 85.000";
- b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.".

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfetario **viene elevato a 85.000 euro**. Previsto, inoltre, che il regime forfetario cessa di avere applicazione **dall'anno stesso** in cui i ricavi o i compensi percepiti **sono superiori a 100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a **partire** dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell'anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro **ma non quella di 100.000 euro**, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all'anno successivo.

[Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023](#)

---

# **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2022**

In questo numero:

- la fattura elettronica per i soggetti forfettari;
  - le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS;
  - la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso in della Cassazione;
  - il divieto di nova in appello (valido anche per il Fisco) nelle statuizioni della Cassazione;
  - la circolare dell'Agenzia delle entrate sul Superbonus che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022).
- 

# **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2019**

In questo numero:

Speciale – Manovra 2020

l'analisi normativa, comma per comma, per la lettura della Legge di Bilancio 2020.

Una guida normativa, che dopo aver ricordato le più rilevanti misure sulla fiscalità introdotte dalla legge di bilancio 2020, esamina, comma per comma, tutte le disposizioni in materia fiscale, societaria o d'interesse per i professionisti.

---

# **Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020**

Con la risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell'aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

---

# **Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019**

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui nel periodo d'imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento,

non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in "Finanza & Fisco" n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019**

In questo numero:

- i profili fiscali e contabili del Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti);
- il regime forfetario (le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate sulla cause ostativa alla permanenza);
- il diritto di accesso agli atti e rilevanza della "buona fede" del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi;
- gli effetti delle note di variazione sul plafond degli esportatori abituali;
- la prova induttiva della sottofatturazione delle prestazioni professionali;
- l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento in caso di tardiva e-

fatturazione;

- il perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%.
- 

## **Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020**

In attesa dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all'esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L'articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l'articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica.

---

# **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019**

In questo numero:

- le perdite su crediti e la correzione di errori contabili;
- le nuove cause ostative al regime forfetario;
- le la sanatoria delle violazioni formali.

---

## **Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità del regime

forfetario nel periodo d'imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. "controllata".

---

**Commercialista che  
"collabora" con la società  
della moglie. Esclusa la  
decadenza dal regime  
forfetario se le attività non  
sono nella stessa sezione  
Ateco**



In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a

responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell'80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i [codici ATECO](#) formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una [sezione ATECO](#) differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019](#).

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle [sezioni di ATECO](#) può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche* e J – *Servizi di informazione e comunicazione*) siano in realtà molto simili.

## Classificazione delle attività economiche

**Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate**

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

---

# **Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l'anno 2019, l'imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d'imposta 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

---

# **Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili**

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione.

---

# **Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto**

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l’effettiva esercitata del contribuente.

---

## **Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società**

# **partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

---

**Stp srl “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal**

# **periodo d'imposta 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) "Familiare" (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

---

**Regime forfettario.  
Applicabile in presenza di  
duplice rapporto di lavoro  
(autonomo e dipendente) senza  
modifiche sostanziali fino  
allo scadere del periodo di**

# sorveglianza

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”, con l’ulteriore precisazione che, “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfettario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfettario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”.

---

## **Regime forfettario. Non esce**

# **dal regime agevolato l'ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, la lettera d-bis), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Pertanto, in virtù dell'ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57, non può precludersi all'ex praticante l'applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio ex "dominus".

---

**Regime forfetario. La**

# **detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, il contribuente qualora opti per il modello 730, deve compilare nel Quadro B la Colonna 2 indicando come utilizzo il codice "16" relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU); il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Diversamente, nel caso di utilizzo del Modello REDDITI Persone Fisiche il contribuente dovrà dichiarare tale reddito compilando il quadro RH. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia nella risposta n. 114/2019.